

COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.24 DEL 24-04-24

Ufficio: TRIBUTI

Oggetto: PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO DELLA TASSA RIFIUTI DEL 2024 EFETTUATA
DA ATOTOSCANA SUD CON DELIBERAZIONE DEL
19.04.2024.

COMUNE DI MASSA MARITTIMA (GR)
Deliberazione del Consiglio Comunale 21 maggio 2024
OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER
L'ANNO 2024 AI FINI TARI

RICHIAMI GENERALI

VISTO il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 secondo cui *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da **altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia**”*;

VISTO l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, ridenominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche *l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale*;

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (“MTR-2”) approvato con la Delibera n. 363 del 03.08.2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO CHE la suddetta Delibera ARERA n. 363/2021:

- *all'art. 7.5 stabilisce che l'Ente Territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;*
- *l'art. 8.1 prevede l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 rinviando ad un successivo provvedimento le indicazioni metodologiche;*

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. **45 del 27.07.2022** con la quale è stato preso atto del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti pluriennale ai fini della TARI per il periodo 2022-2025, così come approvato con Delibera di Assemblea di Ambito n. 23/2022;

RICORDATA la diversa rilevanza sulla TARI dell'approvazione del PEF delle annualità 2022-2023 rispetto a quella delle annualità 2024-2025, in quanto secondo l'MTR-2 ARERA i PEF del secondo biennio sarebbero stati sottoposti in via ordinaria ad aggiornamento in tempo utile per l'approvazione della TARI 2024 e 2025 ai sensi dell'art. 8.2 della delibera ARERA n. 363/2021;

VISTA la Deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 avente ad oggetto *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”* con la quale ARERA ha recato le

disposizioni tese alla definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento nonché delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";

CONSIDERATO CHE l'art. 7.2 dell'MTR viene aggiornato dall'art. 3.2 della suddetta Deliberazione n. 389/2023/R/RIF, aggiungendo che *"ai fini dell'aggiornamento biennale i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:*

- *per l'anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2022 come risultanti da fonti contabili obbligatorie;*
- *per l'anno 2025 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile";*

RICORDATO CHE ai fini degli adeguamenti contabili e monetari per l'aggiornamento dei costi riconosciuti, la Deliberazione n. 389/2023/R/RIF all'art.3.3 stabilisce che *"ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025 si considerano i seguenti tassi di inflazione: I 2023 = 4,5% e I 2024 = 8,8%. Per l'anno 2025 si assume inflazione nulla";*

LE FUNZIONI DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

DATO ATTO che con l'entrata in vigore dell'MTR-2 ARERA l'"**autorità competente**" all'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 683 dell'art.1 della L. 147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell'Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall'"*Ente Territorialmente Competente*";

RILEVATO che, per quanto riguarda il procedimento di approvazione del PEF, annuale la richiamata Delibera ARERA n. 363/2021 dispone che l'Ente Territorialmente Competente (ETC) debba provvedere:

- all'acquisizione delle parti del Piano economico-finanziario predisposte dai singoli Gestori, comprese le Amministrazioni comunali per i dati di loro diretta competenza;
- alla Validazione dai dati trasmessi dai singoli gestori, ai fini della verifica della loro ammissibilità al riconoscimento tariffario;
- all'aggregazione in unico PEF delle parti del PEF dei singoli gestori;
- all'assunzione delle altre decisioni di sua competenza tra cui la definizione dei limiti alla crescita;
- alla determinazione, ad esito delle attività sopra richiamate, del Piano economico-finanziario di ciascun Comune compreso nel territorio di sua competenza, che assume efficacia ai fini di approvazione della TARI;

- alla trasmissione del Piano economico finanziario ad ARERA per la sua finale approvazione, salvo eventuali modifiche da parte dell'Autorità nazionale che peraltro rilevarebbero solo per la TARI degli anni successivi;

ACCLARATO che nell'ambito Toscana Sud le funzioni nel procedimento di approvazione del PEF attribuite all'Ente Territorialmente Competente dalla Delibera ARERA n. 363/21 sono di competenza dell'Autorità d'Ambito, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della Delibera dell'Assemblea n.9/2020 secondo cui *“L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali”*;

DATO ATTO pertanto che, a seguito dell'introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, spetta all'Autorità d'Ambito assumere le *“pertinenti determinazioni”* in ordine al Piano Economico-finanziario, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell'importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli effetti delle eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA;

LE PARTI DEL PEF NEI COMUNI DI ATO TOSCANA SUD, I RISPETTIVI GESTORI E VALIDATORI

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 29.1 dell'MTR-2 ARERA, in presenza di una pluralità di Gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico-finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità;

PRESO ATTO che l'Autorità d'Ambito in quanto Ente Territorialmente Competente ha identificato i Gestori di ciascuno dei servizi del ciclo integrato, a cui corrisponde una specifica Parte dei PEF comunali, come di seguito specificato:

- per la Parte del PEF relativa alle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati, di spazzamento e di lavaggio, di trattamento e recupero delle frazioni differenziate secche, nonché di alcune attività accessorie (ad es. avvio a recupero del CSS, gestione discariche post-mortem, etc.): nel Gestore SEI Toscana Srl, affidatario della concessione ATO Toscana Sud;
- per la Parte del PEF relativa alle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti organici: nei Terzi Gestori Impianti dei quali, ai sensi di vigenti rapporti convenzionali, si avvale SEI Toscana che pertanto non svolge direttamente l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero;
- per la Parte del PEF relativa alle attività gestite direttamente dai Comuni (ad es. accertamento e riscossione tributo, servizi opzionali compresi quelli commissionati a SEI Toscana): nelle singole Amministrazioni comunali;

DATO ATTO che:

- per ciascuno Gestore è stata acquisita dall'Autorità la Parte di PEF di rispettiva competenza per i singoli Comuni appartenenti all'Ambito;
- in particolare, il Gestore SEI Toscana ha provveduto ad elaborare per ciascun Comune dell'Ambito la Parte del PEF di propria competenza mediante la ripartizione comunale del PEF complessivo d'Ambito, in applicazione della nuova Metodologia Driver approvata dall'Autorità di Ambito con Deliberazione di Ambito n. 26/2021 aggiornata per l'annualità 2024 con la Deliberazione di Ambito n.14/23;

VISTO l'art. 28 dell'MTR-2 secondo il quale:

- *“Il PEF nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al 1.1., il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:*
 - a. della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;*
 - b. del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.*
- *L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio”;*

DATO ATTO CHE, con riferimento al procedimento di determinazione del PEF 2024, la Validazione di cui ai punti a) e b) dell'art. 28 dell'MTR è stata condotta dall'Autorità di Ambito secondo quanto previsto dall'art. 7 della Delibera ARERA n. 363/2021 così come segue:

- la Validazione della Parte relativa ai Terzi Gestori Impianti è stata svolta avvalendosi di un parere professionale di un soggetto terzo qualificato ed indipendente (Utiliteam CO SRL) selezionato a suo tempo mediante procedura ad evidenza pubblica;
- la Validazione della parte trasmessa dal gestore SEI Toscana (“PEF Grezzo d'Ambito SEI” 2024) è stata svolta avvalendosi di un parere professionale di un soggetto terzo qualificato ed indipendente (Paragon Business Advisors SRL) selezionato a suo tempo mediante procedura ad evidenza pubblica;
- la Validazione della parte di diretta competenza delle Amministrazioni comunali è stata svolta avvalendosi di un parere professionale del medesimo soggetto terzo affidatario della Validazione del PEF Grezzo SEI Toscana;

PRESO ATTO della Validazione finale dei PEF 2024 dei singoli Comuni dell'Ambito, sulla base dei pareri professionali redatti per ciascuna delle tre Parti in cui essi si articolano dai rispettivi

soggetti Validatori (PARAGON e UTILITEAM) per effetto della Deliberazione Assembleare ODG n. 08/24;

LE RISULTANZE DI SINTESI DEL PEF COMUNALE A FINI TARI 2024

DATO ATTO CHE l'Autorità ATO Toscana SUD ha elaborato i valori del PEF comunale a fini TARI 2024, mediante l'aggregazione delle singole componenti come di seguito dettagliatamente illustrate, pervenendo alla determinazione di un importo complessivo del PEF comunale 2024, post limiti e post detrazioni, pari a € 2.507.791,00;

CONSIDERATO CHE i dati del PEF 2024 sono stati predisposti, nel rispetto dei principi della suddetta disciplina ARERA, con riferimento ai bilanci del secondo anno precedente (2022) sottoposti ai soprarichiamati tassi di inflazione, per una valutazione omogenea sull'andamento dei costi del PEF 2024 rispetto alla situazione precedente è opportuno impostare il confronto con riferimento ai dati del PEF 2023, a sua volta commisurati ai dati del bilancio dell'esercizio 2021, prescindendo dagli effetti inflazionistici;

RILEVATO in estrema sintesi che il valore del PEF rilevanti a fini TARI 2024 (ante detrazioni) segna rispetto all'omologo del PEF 2023 una variazione percentuale del 6,46% ;

IL CORRISPETTIVO COMUNALE DI SEI TOSCANA DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2024

VISTO il prospetto Allegato 1 alla presente delibera "Dati riferiti al Corrispettivo comunale di SEI Toscana dell'anno 2024 (ante limiti e ante IVA)";

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito ODG n. 06 del 19.04.2024 con la quale:

- è stato accertato che, alla luce delle risultanze del richiamato Parere Professionale di Validazione riferite al PEF SEI Toscana dell'esercizio 2024, calcolato secondo l'MTR-2 ARERA:
 - o il totale dei costi del PEF Grezzo SEI Toscana 2024 (ante detrazioni per Ricavi e proventi da vendita di materiale recuperato), da ripartire secondo la metodologia di cui alla DA n. 14/23, ammonta a € 162.025.010 (voce A del prospetto Allegato 1);
 - o il totale dei ricavi e proventi ammonta a € 13.150.650 (voce B del prospetto Allegato 1);

VISTA la Delibera dell'Assemblea n. 26/2021 che ha approvato la nuova Metodologia di ripartizione tra i Comuni dei costi del PEF SEI Toscana, la cui modalità di applicazione ai costi del PEF 2024 è stata definita con la DA n. 14/23 che per il 2024 ha stabilito di:

- prendere atto degli affinamenti apportati alla Metodologia, approvata con la DA 26/2021, di ripartizione comunale dei costi complessivi del PEF di Ambito di SEI Toscana

- prendere atto degli esiti finali, derivanti dall'applicazione della sopra richiamata Metodologia affinata, in termini di percentuali di incidenza di ciascun Comune sul totale dei costi di consuntivo 2022 del gestore
- proseguire nell'applicazione della sopra richiamata Metodologia applicata ai dati di consuntivo 2022 ai fini della ripartizione comunale dei costi PEF di Ambito SEI Toscana 2024 e sui dati di preconsuntivo 2023 ai fini della ripartizione comunale dei costi PEF di Ambito SEI Toscana 2025;

VISTA la Delibera dell'Assemblea ODG n. 06 del 19.04.2024 che rispetto alla modalità di trattazione dei ricavi ha preso atto del *“valore dei ricavi/proventi del PEF 2024 di SEI Toscana, ripartito a livello comunale sulla base della rendicontazione di consuntivo 2022 del Gestore”*;

CONSIDERATO che applicando le predette incidenze percentuali del Comune sul totale dei costi o dei ricavi di Ambito risulta che:

- i Costi del PEF comunale SEI Toscana a carico del Comune ammontano per l'anno 2024 all'importo indicato alla voce (E) nella corrispondente colonna del prospetto Allegato 1;
- i proventi lordi di spettanza del Comune ammontano per l'anno 2024 all'importo indicato alla voce (F) nella corrispondente colonna del prospetto Allegato 1), con conseguente quantificazione per il Comune della detrazione netta per proventi, post applicazione del fattore di sharing (voce G del prospetto Allegato 1), nell'importo indicato alla voce (H) del prospetto Allegato 1;

RILEVATO che, applicando le detrazioni nette per proventi da recuperi, i PEF comunale SEI Toscana dell'esercizio 2024 (quale quota comunale del PEF d'ambito SEI Toscana per l'anno 2024, post sharing ricavi e Proventi ante impianti) ammonta per il Comune al valore indicato alla voce (I) del prospetto Allegato 1;

VISTA la Delibera di Assemblea ODG n. 05 del 19.04.2024 con la quale è stato definito il Corrispettivo Impianti per l'anno 2024 relativo ai costi delle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani residui, organici e terre di spazzamento è stato determinato nell'importo indicato alla voce (L) del prospetto Allegato 1;

CALCOLATO pertanto il Corrispettivo comunale SEI Toscana per l'annualità 2024, comprensivo del Corrispettivo comunale impianti 2024, nell'importo complessivo indicato alla voce (M) del prospetto Allegato 1;

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art. 17 dell'MTR-2 ARERA che prevede di imputare in ciascun anno del quadriennio 2022-2025 la componente a conguaglio riferite agli esercizi precedenti 2019 (essendosi esaurita la rata 2018 nel 2023) e la componente a conguaglio dei CK è stato determinato per il Comune il valore della rata da imputare nei PEF 2024:

- del Conguaglio 2019, come indicato nella riga (N) del prospetto Allegato 1, ai sensi di quanto determinato con Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 9/21, che ha altresì stabilito una

rateizzazione in quattro anni di tale Conguaglio 2019 con conseguente sua imputazione fino al PEF dell'anno 2024;

- della componente a conguaglio CK, come indicato nella riga (O) del prospetto Allegato 1, ai sensi di quanto determinato con Delibera dell'Assemblea d'Ambito ODG N. 06 del 19.04.2024;

RILEVATO che il Corrispettivo d'Ambito comunale SEI Toscana dell'annualità 2024, comprensivo del Corrispettivo comunale Impianti 2024 e della rata dei conguaglio 2019 e del conguaglio della componente CK è pari all'importo indicato nella riga (P) della corrispondente colonna del prospetto Allegato 1, con un incremento rispetto al Corrispettivo comunale SEI Toscana dell'annualità 2023 pari in valore assoluto all'importo indicato alla riga (R) con variazione percentuale indicata al punto (S) del prospetto Allegato 1;

DATO ATTO CHE con la DA ODG n. 06 del 19.04.2024 l'Autorità di Ambito ha stabilito di rinviare la trattazione del conguaglio sull'adeguamento inflattivo dei costi imputati nel PEF 2023 previsto ai sensi della Determinazione del 06.11.2023, n. 1/DTAC/2023 alle successive attività per il completamento dell'aggiornamento del PEF biennale 2024/2025 ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF;

DATI DEL PEF 2024 DI DIRETTA COMPETENZA COMUNALE

CONSIDERATO che, a seguito dell'accentramento all'Ente Territorialmente Competente delle competenze in materia di predisposizione del PEF e di suo invio ad ARERA per la definitiva approvazione, le Amministrazioni comunali dell'Ambito Toscana Sud devono trasmettere all'Autorità d'Ambito i dati di propria diretta competenza da includere nel PEF ARERA 2024 relativi a:

- Costi, identificabili nelle tre seguenti componenti:
 - o Servizi opzionali (ante eventuale esercizio della facoltà di supero di cui all'art. 2.5 dell'Accordo Procedimentale dei Servizi opzionali), la cui eventuale eccedenza rispetto ai dati di Bilancio Assestato 2022 è stata imputata ai Costi Operativi Incentivanti (COI_{exp}) di cui all'articolo 10.1 del MTR-2;
 - o Accantonamenti e perdite su crediti (comprensiva degli accordi tra Amministrazioni comunali e SEI per il trattamento dei Crediti TIA);
 - o Altri costi comunali comprendenti oltre alle voci di costi indicati dalle Amministrazioni comunali anche:
 - a) Quote di contribuzione annua all'ATO di cui alla Delibera di Assemblea n. 12/23;
 - b) Quote annuali delle variazioni dei conguagli ARERA 2018 e 2019 per effetto dei riconteggi sui driver di consuntivo (DA n.23/21);
- Detrazioni, distinte nelle voci previste dall'art.1.4 della Determinazione ARERA 2/DRIF/21

DATO ATTO che il COMUNE ha trasmesso all'Autorità d'Ambito la versione definitiva dei dati di propria competenza relativi all'esercizio 2024, accompagnati da dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentate;

VISTO il prospetto allegato 2 alla presente Delibera "PEF 2022 - Dati di diretta competenza comunale" così come trasmessi dall'amministrazione comunale e validati dall'Autorità;

COMPOSIZIONE DEL PEF COMUNALE 2024, VERIFICA DEI LIMITI E DETERMINAZIONE DELL'ECCEDEZZA

VISTO il prospetto Allegato 3 alla presente delibera "PEF Comunale 2024 (ante detrazioni)";

RICORDATO CHE concorre alla definizione del Corrispettivo d'Ambito comunale dell'annualità 2024:

- la seconda delle tre rate dell'eccedenza rispetto al limite di crescita determinata nel PEF 2022 e approvata con la DA n.16/22 rimodulata nei PEF degli anni successivi ai sensi dell'art. 4.5 dell'MTR-2 ARERA;
- la prima delle cinque rate dell'eccedenza rispetto al limite di crescita determinata nel PEF 2023 e approvata con la DA n.23/22 rimodulata nei PEF degli anni successivi ai sensi dell'art. 4.5 dell'MTR-2 ARERA;

RILEVATO che, secondo i dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, il valore dei PEF comunale 2024 (ante applicazione dei Limiti alla crescita tariffaria) ammonta all'importo riportato nella riga (G) del predetto prospetto Allegato 3, quale somma di:

- Corrispettivo comunale SEI Toscana per l'anno 2024 di cui alla voce (B) del prospetto Allegato 3, comprensivo del Corrispettivo impianti per l'anno 2024, (IVA inclusa);
- le eventuali rate per l'eccedenza 2022 e per l'eccedenza 2023 di cui alle voci rispettivamente (C) e (D) del prospetto Allegato 3;
- Costi di diretta competenza comunale di cui alla voce (F) del prospetto Allegato 3;

RICHIAMATO l'art. 4 dell'MTR-2 ARERA, così come aggiornato da Deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF, secondo il quale il totale delle "entrate tariffarie", che corrisponde alla somma dei costi ammissibili (costi riconosciuti con adeguamenti contabili e monetari) al PEF ante detrazioni, non può superare un limite di crescita rispetto all'anno precedente, variabile da un minimo dell'2,2% ad un massimo del 9,6%, calcolato come somma algebrica dei seguenti parametri:

- Il tasso di inflazione programmata, pari all'2,7% (in luogo del precedente valore di 1,7%);
- Il Coefficiente di recupero di produttività Xa (in detrazione), variabile da un minimo dello 0,1% ad un massimo dello 0,5%, in relazione a quanto previsto all'art. 5 del MTR-2 ARERA;
- Il coefficiente (QLa) per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, con un valore variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 4%, valorizzato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) secondo quanto indicato nella

tabella di cui al comma 4.3 sulla base di una valutazione della variazione della qualità delle prestazioni;

- Il coefficiente (PGa) coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, con un valore variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 3%, valorizzato dall'ETC secondo quanto indicato nella tabella di cui al 4.3, sulla base di una valutazione della variazione delle attività effettuate dal Gestore;

RICHIAMATA la Delibera dell'Assemblea di Ambito ODG n. 06 e ODG n. 07 del 19.04.2024 che determinano per l'anno 2024 per ciascun Comune rispettivamente:

- il valore del Limite percentuale di crescita (ρa) - ante le rettifiche per Servizi Opzionali - da applicare sul totale del PEF 2024 ai sensi della normativa ARERA;
- gli effetti di rettifica dei Limiti di crescita indotti dall'applicazione dell'Accordo Procedimentale sui Servizi Opzionali;

RILEVATO che nel prospetto dell'Allegato 3:

- il valore finale del Limite alla crescita tariffaria è riportato alla riga (M) dell'Allegato 3 quale somma del valore di cui alla DA ODG n. 06 del 19.04.2024 come riportati nella riga (I) e delle rettifiche per Servizi Opzionali di cui alla DA ODG n. 07 del 19.04.2024 riportato alla riga (L);
- il valore del PEF comunale, corrispondente all'applicazione del relativo Limite al valore del PEF comunale dell'anno precedente alla riga (H), è riportato alla riga (N);

RILEVATO CHE nel prospetto Allegato 3, il valore finale del PEF comunale 2024, post Limiti alla crescita e ante detrazioni, ammonta all'importo riportato alla riga (R) che rispetto al valore del PEF comunale 2023 post Limiti alla crescita e ante detrazioni riporta una variazione pari in valore assoluto all'importo indicato alla riga (T) con la conseguente variazione percentuale indicata alla riga (U);

APPURATO che per il Comune il valore del PEF comunale 2024 ante applicazione dei limiti di cui alla riga (G) è superiore al valore del PEF comunale 2024 corrispondente al Limite alla crescita tariffaria riportato alla riga (N) con un'eccedenza comprensiva di IVA riportata alla riga (O) interamente riconducibile al Corrispettivo di competenza di SEI Toscana per l'anno 2024

RICHIAMATA la DA ODG n. 08 DEL 19.04.2024 con la quale è stato stabilito che:

- l'eventuale quota eccedente il limite alla crescita imputabile al Corrispettivo Impianti debba essere rimodulata ai sensi dell'art.4.5 dell'MTR-2, nelle successive annualità, anche successivamente al termine del vigente periodo regolatorio, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato, al fine di consentirne l'integrale riconoscimento nelle tariffe delle annualità successive al 2025;
- le valutazioni connesse al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione di SEI Toscana per l'intero periodo di durata della Concessione quale presupposto per la trattazione

dell'eccedenza relativa alla componente del PEF 2024 di diretta competenza di SEI Toscana fossero rinviate a dopo il completamento delle attività di predisposizione del Piano Economico Finanziario di Affidamento ("PEFA") ai sensi della Deliberazione ARERA n. 385/2023/R/Rif;

RILEVATO INFINE CHE il valore finale del PEF comunale 2024, post Limiti alla crescita e ante detrazioni, ammonta all'importo riportato alla riga (R) del prospetto Allegato 3 che, rispetto al valore del PEF comunale 2023 post Limiti alla crescita e ante detrazioni, riporta una variazione pari in valore assoluto all'importo indicato alla riga (T) con la conseguente variazione percentuale indicata alla riga (U) come indicato nella colonna del 2023 del prospetto Allegato 3;

DETRAZIONI DAL PEF 2024

VISTO il prospetto "Detrazioni" Allegato 4 alla presente Delibera;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1.4 della Determinazione ARERA N. 2/2021, e senza effetti sul calcolo dei Limiti di Crescita, è possibile portare in detrazione dal PEF le detrazioni di diretta competenza comunale, mentre non sussistono condizioni per prevedere detrazioni per finanziamenti regionali;

ESITO FINALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024

VISTO il prospetto Allegato 4 alla presente Delibera relativo al Prospetto PEF ARERA 2024, derivante dal Tool di calcolo ARERA di cui alla DTAC/1/2023, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2024;

RILEVATO che dal prospetto Allegato 4 del Piano Economico-Finanziario secondo lo schema del modello ARERA:

- il valore complessivo dei costi ("Entrate tariffarie") del PEF comunale 2024 è pari all'importo risultante alla riga (69), così composto:
 - o componenti di parte variabile per l'importo indicato alla riga (67);
 - o componenti di parte Fissa per l'importo indicato alla riga (68);
- il valore delle detrazioni ("Detrazioni") del PEF comunale 2024 è pari alla somma degli importi della componente variabile di cui alla riga (70) della componente fissa di cui alla riga (71)
- il finale del PEF 2024 post detrazioni ("PEF 2024 post detrazioni") è pari all'importo risultante dalla riga (74), così composto:
 - o componenti di parte variabile per l'importo indicato alla riga (72);
 - o componenti di parte Fissa per l'importo indicato alla riga (73);

ALTRI ELEMENTI ISTRUTTORI

VISTA la nota dell'Autorità d'Ambito Prot. 1987 del 22.04.2024, con la quale l'Amministrazione comunale è stata informata che con atto di accertamento tecnico in esecuzione del mandato conferito con la Delibera dell'Assemblea ODG n.08 del 19.04.2024, il Direttore ha:

- redatto in conformità allo schema previsto da ARERA con la Determinazione 2DRIF/21 il Piano Economico finanziario 2024 del Comune riportato nell'Allegato 4;
- precisato che il PEF comunale 2024 così determinato sarà trasmesso, entro il termine stabilito di 30 giorni dalla scadenza dei termini, all'Autorità nazionale ARERA per la sua finale approvazione;

VISTO il comma 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard per la determinazione dei costi" del servizio rifiuti;

VISTO per l'anno 2024 il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti nel Comune, indicato alla riga (46) dell'Allegato 4, superiore/inferiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi dell'art. 1 c. 653 della Legge n. 147/2013, riportato alla riga (47);

Tutto ciò premesso

DELIBERA

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente Delibera;
- 2) di prendere atto che, per effetto dell'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 e dell'entrata in vigore nel 2021 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), la competenza in materia di approvazione del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti di ogni Comune è assegnata all'Autorità nazionale ARERA, che approva il PEF predisposto dall'Ente Territorialmente competente, le cui funzioni nell'ambito ATO Toscana Sud sono esercitate dall'Autorità d'Ambito;
- 3) di prendere atto che, a sintesi finale delle componenti descritte un premessa, il valore del PEF rilevanti a fini TARI 2024 segna rispetto all'omologo del PEF 2023 una variazione percentuale del 6,46% ;
- 4) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 1 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il Corrispettivo comunale di SEI Toscana 2024;
- 5) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 2 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito sulla base delle indicazioni pervenute dall'Amministrazione Comunale, che espone dettagliatamente tutte le componenti di costo di diretta competenza del Comune, nonché le Detrazioni di diretta competenza comunale per l'anno 2024;

- 6) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 3 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il PEF comunale ante detrazioni dell'esercizio 2024 nonché la verifica dei limiti e l'eventuale trattazione dell'eccedenza sul PEF degli anni successivi;
- 7) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 4 alla presente delibera, derivante dal Tool di calcolo ARERA di cui alla DTAC/1/2023, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti del Comune per l'anno 2024;
- 8) di prendere atto che il Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito:
 - ha predisposto, con atto di accertamento tecnico in esecuzione del mandato conferito con la Delibera dell'Assemblea ODG n.08 del 19.04.2024, la determinazione del Piano Economico Finanziario 2024;
 - provvederà ad inviare, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine TARI, la documentazione richiesta da ARERA per la definitiva approvazione del PEF del biennio 2024-2025;
 - informerà tempestivamente l'Amministrazione comunale in ordine agli esiti della procedura di approvazione del PEF 2024 da parte di ARERA, per gli eventuali conseguenti provvedimenti;
- 9) di prendere atto che il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti per l'anno 2023 è superiore calcolato ai sensi del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013;
- 10) di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità di Ambito per gli adempimenti di sua competenza;
- 11) di trasmettere il presente atto ai settori 2 e 4 per quanto di competenza

Allegati

- Allegato 1: “PEF 2024: Dati riferiti al Corrispettivo comunale di SEI Toscana del biennio 2024 (ante limiti e ante IVA)”
- Allegato 2: “Dati di diretta competenza comunale”
- Allegato 3: “PEF Comunali 2024 (ante detrazioni)”
- Allegato 4: Prospetto PEF ARERA 2024

Oggetto: PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TASSA RIFIUTI DEL 2024 EFETTUATA DA ATOTOSCANA SUD CON DELIBERAZIONE DEL 19.04.2024.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:

Data,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Data,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO